

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 242/2013 DELLA COMMISSIONE****del 18 marzo 2013****recante centottantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 12 marzo 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009).

- (3) La Lettonia ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti.

- (4) Occorre pertanto aggiornare opportunamente gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

- (1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (2) L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

*Capo del servizio degli strumenti di politica estera*

---

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

---

*ALLEGATO I*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

la voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias). Indirizzo: Uhlenhorster Weg 34, Amburgo, 22085 Germania. Data di nascita: 4.8.1958. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: (a) siriana, (b) tedesca. Passaporto n.: 1310636262 (passaporto tedesco scaduto il 29.10.2005). Numero di identificazione nazionale: 1312072688 (carta d'identità tedesca scaduta il 29.10.2005). Altre informazioni: il nome del padre è Mohammed Darkazanli. Il nome della madre è Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001."

---

*ALLEGATO II*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

l'indirizzo che figura sotto la dicitura "Lettonia" è sostituito da quanto segue:

"Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija  
K.Valdemāra iela 3  
Rīga LV-1395, Latvija  
Tel: (+371) 67 016 201  
Fax: (+371) 67 828 121  
mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests  
Raiņa bulvāris 15  
Rīga LV-1050, Latvija  
Tel: (+371) 67 044 430  
Fax: (+371) 67 324 497  
kd@kd.gov.lv"

---